

Luigi Belluzzo Michele Saletti Gennaio 2021

Il regime speciale per lavoratori impatriati, ex articolo 16, Decreto legislativo del 14/09/2015 n. 147, consiste in un'agevolazione fiscale che ha riscosso un notevole successo, dimostrandosi efficacie nell'incentivare l'attrazione di nuovi "contribuenti" dall'estero. Nel corso degli anni il legislatore è intervenuto più volte sul suddetto dettato normativo, ampliandone la portata e modificando anche la ratio legis. Quest'ultima in primis era focalizzata sull'attrazione di capitale umano altamente qualificato ed oggi invece mira a contrastare il calo demografico ed anche all'accrescimento del gettito per l'Erario.

La norma agevolativa è stata nel corso degli ultimi anni modificata da:

- 1. articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- 2. articolo 13 ter del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- 3. articolo 1, comma 50, legge del 30/12/2020 n. 178.

Le modifiche apportate dai dispositivi di cui ai punti 1 e 2 hanno ingenerato alcuni dubbi nei contribuenti, l'Agenzia delle Entrate ha infatti dovuto rispondere a numerosi interpelli. Al fine di raccogliere i chiarimenti espressi negli interpelli (pubblicati e non) e di esprimere la propria posizione in maniera esaustiva, l'Amministrazione ha pubblicato la Circolare n.33/E del 28 dicembre 2020.

Di seguito, per paragrafi si andranno a riprendere i passaggi della circolare che più hanno destato scalpore in dottrina e quelli maggiormente innovativi rispetto alla prassi antecedente:

1) Trasferimento in Italia avvenuto tra il 30 aprile 2019 ed il 2 luglio 2019

L'articolo 13-ter di cui al Dl 124/2019 ha modificato l'articolo 5, Dl 34/2019 prevedendo al comma 2 di quest'ultimo che anche coloro i quali avevano trasferito la residenza in Italia a far data dal 30 aprile 2019, avrebbero potuto avere accesso al regime speciale, come modificato dal c.d. Decreto Crescita. L'Agenzia delle Entrate "su parere conforme del Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze (Registro Ufficiale prot. 352447 del 12 novembre 2020)", ha tuttavia chiarito che "possono accedere alle risorse del citato «Fondo Controesodo» solo i soggetti che abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, per i quali - ai fini dell'aumento dell'agevolazione dal 50 al 70 per cento - è necessario che venga emanato il relativo decreto da parte del richiamato dicastero, al quale si rinvia per l'individuazione dei criteri per la richiesta di accesso alle relative prestazioni". Pertanto, finché il suddetto decreto non verrà emanato, coloro i quali hanno acquisito la residenza fiscale in Italia, essendovi trasferiti nella finestra temporale intercorrente tra il



Luigi Belluzzo Michele Saletti Gennaio 2021

30 aprile 2019 ed il 2 luglio 2019, possono avere accesso solamente all'esenzione nella misura prevista prima delle modifiche apportate dal DI 34/2019 (reddito imponibile nella misura del 50%);

2) Trasferimento in una Regione del Sud Italia

L'articolo 16, comma 5-bis, D.Lgs. 147/2015 statuisce che i soggetti che trasferiscono la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, hanno diritto per il primo quinquennio ad assoggettare ad imposizione solamente il 10% del reddito prodotto. L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare 33/E del 2020, chiarisce che ciò "che rileva ai fini dell'accesso al regime agevolato di maggior favore è il luogo di acquisizione della residenza al momento dell'impatrio". Pertanto, l'impatriato, qualora voglia fruire dell'ulteriore esenzione, è tenuto a trasferire sin dal momento dell'impatrio (coincidente con la registrazione all'anagrafe della popolazione residente) la propria residenza in una delle Regioni del sud Italia ed ivi mantenerla nel corso del periodo d'esercizio dell'opzione. Ai fini della normativa di cui sopra, per residenza, a parere dell'Amministrazione Finanziaria, si deve fare "riferimento alla nozione civilistica di "residenza", ovvero al luogo in cui la persona ha la dimora abituale, che coincide con il luogo dove il soggetto normalmente abita. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la nozione civilistica di residenza consiste in una situazione di fatto che presuppone l'esistenza di un duplice requisito, oggettivo e soggettivo, ovvero la permanenza in un determinato luogo e l'intenzione di abitarvi in modo stabile. L'abitualità della dimora permane anche se il soggetto lavora al di fuori del Comune di residenza, purché conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando possibile e mostri l'intenzione di mantenervi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui l'impatriato fissi la residenza in una delle suddette Regioni, avrà diritto alla detassazione dei redditi agevolabili nella misura del 90 per cento, anche qualora svolga l'attività lavorativa in un Comune diverso da quello di residenza";

3) A.I.R.E.

La mancata iscrizione all'A.I.R.E. per il periodo minimo di residenza all'estero o per parte di esso, non è ostativo all'applicazione del Regime speciale, qualora l'impatriato possa comprovare il periodo di residenza all'estero sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Tale assunto risulta valido per gli impatriati fiscalmente residenti in Italia dal 2020, ma a parere dell'Agenzia delle Entrate, anche per coloro che "hanno trasferito la residenza fiscale in Italia entro il periodo di imposta 2019". Lo stesso principio può applicarsi anche al cittadino non italiano che, essendo stato in precedenza iscritto all'anagrafe della popolazione residente in Italia, si trasferisce all'estero senza cancellarsi dal suddetto registro o facendolo non in tempo utile prima del secondo trasferimento della residenza fiscale in Italia. Anche il cittadino straniero può quindi comprovare la residenza fiscale non in Italia, sulla base di una Convenzione contro le doppie imposizioni.



Luigi Belluzzo Michele Saletti Gennaio 2021

L'Agenzia infine, ricorda che a norma dell'articolo 6, comma 9-bis, legge 470 del 1988, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 16, comma 2, decreto legge 25 marzo 2019, n. 22, in merito all'iscrizione all'AIRE "gli effetti della dichiarazione relativa al trasferimento della residenza da un Comune italiano, resa all'ufficio consolare competente, decorrono dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il Comune di ultima residenza";

4) Cittadini non italiani

La circolare in commento, chiarisce che mentre "ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 possono accedere al regime degli impatriati i cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, il comma 1 non pone alcun tipo di limitazioni al riguardo, con la conseguenza che tutti i lavoratori che rispondono alle caratteristiche delineate dalla norma, indipendentemente dalla loro cittadinanza, possono accedere al regime in esame". Essendo di ampia applicabilità il comma 1, nella pratica professionale probabilmente anche tutti i cittadini non italiani opteranno per tale comma, qualora ne soddisfino i requisiti. Tuttavia, circa il requisito di cui al comma 2 del titolo di studio, l'Amministrazione ha precisato che "l'impatriato può accedere al beneficio in commento anche nell'ipotesi in cui il mero "conseguimento" del titolo di studio si verifichi successivamente al completamento del suddetto periodo di ventiquattro mesi (ovvero dei due anni accademici)";

5) Rientro di lavoratori distaccati

Come descritto in numerose risposte ad interpelli pubblicate, il lavoratore distaccato al rientro, qualora in Italia prosegua a lavorare alle dipendenze della medesima entità, può fruire dell'agevolazione se:

- il contratto di distacco sia più volte prorogato e la sua durata nel tempo determini quindi un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero;
- il rientro in Italia del dipendente non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia, in quanto il dipendente al rientro assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all'estero.

Per maggior chiarezza, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che "non spetta il beneficio fiscale in esame nell'ipotesi di distacco all'estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro. Diversamente, nell'ipotesi in cui l'attività lavorativa svolta dall'impatriato costituisca una "nuova" attività lavorativa, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco, e quindi l'impatriato assuma un ruolo



Luigi Belluzzo Michele Saletti Gennaio 2021

aziendale differente". "Al riguardo, si precisa che l'agevolazione non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un "nuovo" contratto per l'assunzione di un "nuovo" ruolo aziendale al momento dell'impatrio, rientri in una situazione di "continuità" con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell'espatrio. Ciò accade, ad esempio, quando i termini e le condizioni contrattuali, indipendentemente dal "nuovo" ruolo aziendale e dalla relativa retribuzione, rimangono di fatto immutati al rientro presso il datore di lavoro in virtù di intese di varia natura, quali la sottoscrizione di clausole inserite nelle lettere di distacco ovvero negli accordi con cui viene conferito un nuovo incarico aziendale, dalle quali si evince che, sotto il profilo sostanziale, continuano ad applicarsi le originarie condizioni contrattuali in essere prima dell'espatrio. A titolo meramente esemplificativo, costituiscono indice di una situazione di continuità sostanziale:

- il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale;
- il riconoscimento dell'anzianità dalla data di prima assunzione;
- l'assenza del periodo di prova;
- clausole volte a non liquidare i ratei di tredicesima (ed eventuale quattordicesima) maturati nonché il trattamento di fine rapporto al momento della sottoscrizione del nuovo accordo;
- clausole in cui si prevede che alla fine del distacco, il distaccato sarà reinserito nell'ambito dell'organizzazione della Società distaccante e torneranno ad applicarsi i termini e le condizioni di lavoro presso la Società di appartenenza in vigore prima del distacco".

L'imposta di cui alla Circolare in commento è stato da subito recepito come dimostra la Risposta dell'Agenzia delle Entrate ad interpello n.42 del 2021;

6) Sportivi professionisti

Gli sportivi professionisti, ovvero quei lavoratori che intrattengono dei rapporti di lavoro di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 e quindi i calciatori, giocatori di basket, ciclisti e golfisti professionisti, ex articolo 16, comma 5-quater, D.Lgs. 147/2015, a seguito delle modifiche apportate dal DI crescita possono optare per il regime speciale dei lavoratori impatriati per un solo lustro con una riduzione della base imponibile del 50%. Il successivo comma 5-quiquies prevede che "l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile", tale contributo in seguito deve essere destinato al "potenziamento dei settori giovanili". Tuttavia, il medesimo comma chiarisce che le modalità di versamento di tale contributo devono essere definite da un "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

Non essendo ancora stato emanato tale decreto, l'Agenzia delle Entrate, nella circolare in commento, "su parere conforme del Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze (Registro Ufficiale prot. 324497 del 9 ottobre 2020)", ha fatto presente che agli sportivi professionisti "non può essere, tuttavia, riconosciuto il regime agevolato previsto nell'articolo 16, comma 5-quater, in esame



Luigi Belluzzo Michele Saletti Gennaio 2021

finché non sarà adottato il d.P.C.M. di cui al successivo comma 5-quinquies". Tale presa di posizione dell'Amministrazione ha destato qualche critica in dottrina, essendo il contributo di cui al comma 5-quiquies un adempimento conseguente all'esercizio dell'opzione del regime agevolativo da parte dei soggetti di cui al comma 5-quater, ma non ricomprendendo quest'ultimo il contributo di cui al comma successivo tra i requisiti oggettivi e soggettivi necessari. Per gli sportivi non professionisti, resta impregiudicata la facoltà di optare per il regime speciale "ordinario" dei lavoratori impatriati;

7) Redditi prodotti da società di persone commerciali

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non possono essere soggetti ad agevolazione "i redditi prodotti dalle società di persone commerciali e imputati per trasparenza direttamente a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso ai sensi dell'articolo 5 del TUIR". L'Amministrazione precisa inoltre che "è escluso dal regime agevolato il reddito di impresa prodotto dalle società a responsabilità limitata a «ristretta base proprietaria» i cui soci sono esclusivamente persone fisiche, ai sensi dell'articolo 116 del TUIR";

8) Redditi d'impresa 2019

A seguito delle modifiche apportate dall'articolo 5, comma 2, Dl 34/2019, anche i redditi d'impresa prodotti nel corso del 2019 rientrano tra i redditi ricompresi nell'ambito oggettivo di cui alla norma agevolativa in commento;

9) Ulteriori redditi agevolabili

Qualora un soggetto che ha avuto accesso al regime speciale, rispettandone tutti i requisiti oggettivi e soggettivi, intraprende in un momento successivo al trasferimento in Italia, una nuova attività lavorativa anche i redditi da questa derivanti (se ricompresi nell'ambito oggettivo contemplato dalla norma in commento), "possono essere oggetto di agevolazione";

10) Datore di lavoro non fiscalmente residente in Italia

L'articolo 16, comma 1, lettera b), D.Lgs. 147/2015, come prerequisito per l'esercizio dell'opzione prevede che "*l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano*". Il prerequisito è soddisfatto anche se il committente o il datore di lavoro sono fiscalmente non residenti in Italia, purché vengano rispettati i criteri di collegamento territoriale di cui all'articolo 23 del T.U.I.R..

Per di più, "nell'ipotesi in cui gli impatriati, precedentemente assunti presso sedi secondarie ubicate in diversi Paesi in cui opera il datore di lavoro estero non residente, vengano a svolgere la loro attività lavorativa presso la sede secondaria italiana del medesimo datore di lavoro, possono accedere al regime fiscale in commento, non essendoci preclusioni in tal senso nella norma".



Luigi Belluzzo Michele Saletti Gennaio 2021

L'Agenzia afferma in aggiunta che qualora "l'attività lavorativa risulti prevalentemente prestata in Italia, i redditi agevolabili possono comprendere anche le somme corrisposte per l'attività di lavoro prestata in trasferta all'estero, naturalmente se di durata inferiore a 183 giorni nel periodo d'imposta. Restano esclusi, invece, dal regime agevolativo i redditi prodotti all'estero". Inoltre, nelle "ipotesi di lavoro subordinato svolto a bordo di navi ed aeromobili in traffico internazionale, si ritiene che il suddetto requisito sia integrato nelle ipotesi in cui l'attività lavorativa sia prestata nel territorio dello Stato italiano, ovvero svolta su tratte aeree nazionali o a terra sul territorio italiano, per un periodo pari o superiore a 183 giorni nell'arco dell'anno";

11) Diritti d'autore

L'articolo 53, comma 2, lettera b) del T.U.I.R., annovera tra i redditi di lavoro autonomo anche i c.d. "diritti di autore". L'Amministrazione finanziaria, nella circolare ricorda che i suddetti "redditi sono configurabili come redditi di lavoro autonomo se l'utilizzazione economica dell'opera, sia effettuata dall'autore o inventore (diversamente rientrano nei redditi diversi, se sono conseguiti al di fuori dell'esercizio di un'impresa commerciale). Al riguardo, si ritiene che gli stessi siano agevolabili, al pari di quelli di cui al comma 1 dell'articolo 53 del TUIR, se derivanti dall'esercizio di arti e professioni";

12) Bonus ed emolumenti prodotti all'estero e bonus prodotti in Italia ma percepiti non in vigenza d'opzione

La circolare precisa che il "regime degli impatriati non può trovare applicazione con riferimento agli emolumenti percepiti nei periodi d'imposta in cui l'impatriato ha acquisito la residenza fiscale in Italia, ma che si riferiscono a prestazioni lavorative svolte in periodi d'imposta precedenti al rientro, durante i quali è fiscalmente residente all'estero". Se per i suddetti redditi ad ostare all'agevolazione è il criterio della territorialità di cui all'articolo 23 del T.U.I.R., parimenti non vengono ricompresi nel regime eventuali "bonus", seppur riferibili a redditi prodotti in Italia, ma erogati "in un periodo di imposta in cui l'impatriato è fuoriuscito dal regime agevolativo". Quanto innanzi trova la sua ratio nel regime di cassa applicabile al reddito percepito dal lavoratore dipendente;

13) Esercizio dell'opzione in Dichiarazione dei redditi

La circolare 33/E del 2020 chiarisce che nelle "ipotesi in cui il contribuente non si sia avvalso dell'agevolazione al momento della presentazione della dichiarazione, ad esempio nel Modello 730 presentato nei termini, potrà avvalersene presentando nei termini ordinari il Modello Redditi Persone Fisiche (c.d. "correttiva nei termini"). Si considerano, inoltre, valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo (c.d. "dichiarazioni tardive")". "Trattandosi di un regime opzionale, è preclusa la possibilità di



Luigi Belluzzo Michele Saletti Gennaio 2021

presentare una dichiarazione dei redditi c.d. "integrativa a favore" oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza ordinaria. Si precisa, infine, che nelle ipotesi in cui i termini di presentazione risultino scaduti, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fruire del regime in esame per i restanti periodi di imposta del quinquennio agevolabile";

14) Raddoppio del quinquennio di applicazione del Regime

L'articolo 16, comma 3-bis, D.Lgs. 147/2015, ammette che l'impatriato applichi il regime agevolativo per un ulteriore quinquennio rispetto al primo, con una riduzione però del reddito imponibile del solo 50% a prescindere dalla Regione di residenza, qualora nel corso del primo quinquennio o nei 12 mesi precedenti al trasferimento acquisisca un'unità immobiliare di tipo residenziale (l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà) o abbia sempre nel corso del primo quinquennio almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo (qualora se ne abbiano tre, per il secondo quinquennio l'impatriato può far concorrere alla base imponibile solamente il 10% del reddito).

L'Agenzia nel corso della circolare ha avuto modo di chiarire che:

- unità immobiliare di tipo residenziale:
 - o i 12 mesi antecedenti al trasferimento, devono intendersi come i 12 mesi che precedono il giorno di registrazione all'anagrafe della popolazione residente;
 - o il requisito è soddisfatto anche se l'impatriato è già proprietario di un'unità immobiliare e ne acquisisce una ulteriore;
 - o il requisito non è soddisfatto se l'impatriato acquisisce solamente la nuda proprietà o il mero usufrutto. È soddisfatto solamente se si acquista il 100% della piena proprietà;
 - o il requisito è soddisfatto se l'acquisto avviene in comproprietà di figli o del convivente;
 - o "la sottoscrizione di un preliminare di compravendita non è sufficiente ad integrare il presupposto".
- figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo:
 - o il requisito è soddisfatto "anche nell'ipotesi in cui i figli minorenni o a carico non siano residenti nel territorio dello Stato al momento del rientro, a condizione che gli stessi trasferiscano la residenza fiscale in Italia entro il primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione da parte del genitore".



Luigi Belluzzo Michele Saletti Gennaio 2021

Legge di Bilancio 2021 - Novità

Dopo aver passato in rassegna le maggiori novità emergenti dalla Circolare 33/E del 2020, si noti che con l'articolo 1, comma 50, di cui alla legge del 30/12/2020 n. 178 (c.d. "Legge di Bilancio 2021"), il Legislatore è andato nuovamente ad incidere sull'articolo 5, di cui al Dl. 34/2019, aggiungendo i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Il comma 2-bis, prevede che i cittadini italiani ed europei, non sportivi professionisti (ex comma 2-quater), trasferitisi in Italia prima del 30 aprile 2019, in vigenza di regime speciale per i lavoratori impatriati, "possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c)" e quindi estendere il periodo di validità del regime per un ulteriore quinquennio, qualora ne soddisfino i requisiti.

Tuttavia, l'estensione del periodo d'opzione, non è gratuito per i suddetti profili soggettivi, infatti:

- colui che, come previsto alla lettera a) del comma 2-bis, effettua l'opzione è tenuto al pagamento di "un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà";
- o alla lettera b) del comma 2-bis, di "un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà".



Luigi Belluzzo Michele Saletti Gennaio 2021

Si noti che rispetto a quanto previsto ex articolo 5, comma 1, lettera c), D.l. 34/2019, per il medesimo articolo, al novellato comma 2-bis, lettera b), il presupposto dei 3 figli e quello dell'unità immobiliare devono entrambi sussistere.